

APPROFONDIMENTO CIVILE

Registro titolari effettivi, sospeso il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (TAR Lazio n. 8083/2023)

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Data pubblicazione: | 16/01/2024 |
| Autore: | Avv. Roberto Francesco Iannone |
| Categoria: | Civile |

Contenuto

LA QUESTIONE

Il Tar Lazio, accogliendo l'istanza presentata da "Assoservizi Fiduciari" con l'intervento ad adiuvandum della "Aletti Fiduciaria s.p.a [1].", ha sospeso, davvero qualche ora prima della sua concreta applicazione, *il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, intitolato "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva"*.

COSA E' IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Secondo tale decreto [2], tutte le imprese persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici avevano l'obbligo di comunicare **entro l'11 Dicembre 2023** [3], i loro "**titolari effettivi**" agli uffici del **Registro delle imprese** delle Camere di commercio.

Secondo la normativa antiriciclaggio **per titolari effettivi [4] si intendono le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari**.

Sono obbligati all'adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari. **Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento ad un professionista [5]**, per cui i soggetti obbligati devono possedere una personale firma digitale.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.

Lo scopo di tale normativa era quella di garantire la maggiore trasparenza possibile sul nome del titolare effettivo, onde garantire una più ampia concorrenza sul mercato, chiarezza per i consumatori ed evitare l'ingresso in tali compagini della criminalità organizzata.

In che modo? Semplice, qualsiasi soggetto poteva accedere al Registro dei titolari effettivi, salvo che i controinteressati (cioè gli stessi titolari) non si fossero opposti per specifiche ragioni, indicando le circostanze eccezionali che ne giustificavano l'esclusione.

Tuttavia, se da un lato l'emanazione del decreto in oggetto ha rimediato alla **procedura di infrazione** aperta nei confronti dell'Italia per il ritardo nell'istituzione del relativo registro, **non può non sottolinearsi, anzi, come nelle more, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 22 novembre 2022 nelle cause riunite n. C-37/20 e C-601/20 aveva dichiarato l'invalidità, proprio della disposizione della direttiva antiriciclaggio**, perché costituente una grave ingerenza nei diritti fondamentali, individuabili nel rispetto della vita privata e nella protezione dei dati personali, in quanto tale norma avrebbe consentito ad una platea infinita di persona di conoscere, conservare ed eventualmente diffondere notizie sulla situazione economica del titolare effettivo.

Di conseguenza, anche il nostro legislatore, ad aprile 2023, aveva provveduto a disapplicare l'art.7 del D.M. 55/2022, che disponeva l'accessibilità al pubblico a richiesta e senza limitazioni, **riservandola ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico, qualificato, rilevante e differenziato.**

LA DECISIONE (PROVVISORIA) DEL TAR LAZIO

Il Tar Lazio, come detto, ha accolto istanza sospensiva, sia perché era in scadenza il termine per procedere alla comunicazione prevista nel Decreto (11 dicembre 2023), ma soprattutto per affrontare nel merito, nella prossima primavera, la compatibilità della normativa italiana con quella europea.

NOTE

[1] Entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Davide Giorgio Contini e Carlo Angelici.-

[2] Che fa parte di una più complessa normativa, che si basa sul D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ed emanato in

terrorismo.

Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

I decreti che danno attuazione alle disposizioni predette sono:

- il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
- il decreto ministeriale del 29 settembre 2023 (GU n. 236 del 9-10-2023) che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

[3] Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari **costituite successivamente** alla data del **9 ottobre 2023** provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo **entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri** (nel caso di imprese e persone giuridiche private), **o dalla data di costituzione** (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

[4] Naturalmente, titolare effettivo e rappresentante legale possono anche non coincidere, in quanto "L'amministratore compie atti di gestione dell'attività di impresa: la sua funzione ha, quindi, una rilevanza interna. Al contrario il legale rappresentante svolge il suo ruolo verso l'esterno in quanto rappresenta l'impresa nelle relazioni con altri soggetti, pubblici o privati."

[5] I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre **sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all'adempimento**, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto" di cui è autore e responsabile. Tutti i diritti riservati